



Direzione Provinciale di Terni

Ufficio Territoriale di Terni

Prot. n. 10987/2023

Revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel"

IL DIRETTORE PROVINCIALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

la revoca, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998, dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 27/08/2018 nei confronti del seguente intermediario:

Cherubini Alessio, nato a Roma il 07/09/1980 e domicilio fiscale in Chieti via dei Frentani n.139 titolare dello studio professionale omonimo sito in Terni via Paolo Garofoli n.4 C.F. CHRLSS80P70H501Q esercente l'attività di "Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 692012" tipologia di intermediario "E10 – Consulente fiscale Abituale"

Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla notifica al fine di consentire all'utente di completare, entro tale termine, tutti gli impegni telematici cui è tenuto a provvedere (ad esempio, lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative a eventuali F24 presentati in tempi recenti, l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia rilasciato al contribuente la copia contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti).

Si avverte che, in caso di mancato invio, nel predetto termine di 30 giorni, di eventuali dichiarazioni o comunicazioni telematiche, per le quali sia stato assunto l'impegno a trasmettere, rimarranno a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni.

Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, questo Ufficio provvederà a disabilitare l'utente dall'accesso al canale telematico Entratel.

Motivazioni

L'Ufficio Territoriale di Terni in data 13/01/2022 ha notificato un atto di contestazione con le seguenti motivazioni:

“dalla segnalazione dell'Ufficio Servizi della Direzione Regionale dell'Umbria e dal verbale alla stessa allegato, redatto il 02/12/2022 dall'Ufficio Audit in sede di verifica disposta per il controllo delle attività svolte in qualità di intermediario Entratel, da lei conosciuto in quanto consegnato con posta elettronica certificata in data 02/12/2022, sono state verbalizzate le seguenti conclusioni:

“L'intermediario qui controllato non ha adempiuto alla richiesta, sopra richiamata, ricevuta dallo scrivente Ufficio quanto alla documentazione da produrre ed alle informazioni da fornire. Si rilevano, pertanto, le seguenti irregolarità:

- omessa consegna al contribuente di copia dei modelli di versamento F24 trasmessi con le relative ricevute rilasciate dall'Agenzia delle entrate, in violazione dell'art. 4 della “Convenzione F24 cumulativo on line” e dell'art. 5 del Provvedimento prot. n. 101553 del 21 giugno 2007;
- omessa informativa sul trattamento dei dati, in violazione della “Convenzione F24 cumulativo on line” e del Provvedimento prot. n. 101553 del 21 giugno 2007.

Tra la documentazione richiesta, vi era copia dei documenti di identità dei contribuenti e copia delle autorizzazioni alla trasmissione per l'invio telematico di deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni effettuate con acollo, nonché copia degli Atti di Accollo per le deleghe di versamento con compensazione di Crediti appartenenti a soggetti (accollanti) diversi dai debitori (accollati). Si rileva, pertanto, la seguente irregolarità:

- violazione dell'art. 1 del D.L. n. 124/2019; tale norma, confermando gli indirizzi giurisprudenziali e di prassi (cfr. Risoluzione 140/E del 2017) che fanno riferimento all'accollo del debito d'imposta altrui e al divieto di compensazione, cristallizza al comma 2 il principio secondo il quale "Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante".

Il controllo in oggetto ha evidenziato le irregolarità poste in essere dall'intermediario nello svolgimento della propria attività e nello specifico: Trasmissione di un elevato numero di modelli di pagamento F24 negli anni 2018 e 2019 per un numero consistente di debitori con domicilio fiscale trans-regionale e per un totale di euro € 30.804.812,20 applicando indebitamente l'istituto della compensazione tributaria mediante accollo del debito in asserita violazione dell'art. 8 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). In sostanza, nelle deleghe di pagamento si realizzava la compensazione fra il debito dell'accollato ed il credito del soggetto accollante (cfr. art. 1273 del codice civile).

Come precedentemente evidenziato, inoltre, il contribuente pur avendo partita IVA attiva non ha presentato nemmeno le proprie dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2016. L'assenza di qualsiasi riscontro, seppur richiesto, da parte dell'intermediario, evidenzia, in sostanza, anche il mancato utilizzo di adeguati sistemi di controllo relativamente agli obblighi stabiliti dal citato DPR 322/1998 a carico dell'intermediario, oltre che il rispetto del più generale principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sancito dall'art. 10, comma 1, L. 212/2000.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Decreto 31 luglio 1998 – Min. Finanze, l'abilitazione al servizio telematico può essere revocata dall'Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dallo stesso decreto.

Tutte le violazioni sopra riportate possono configurarsi come gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto del Direttore Generale del Ministero delle Finanze del 31.07.1998".

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata a seguito della notifica dell'atto di contestazione, nessuna osservazione o memoria è pervenuta entro i 30 giorni previsti.

Informativa

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, avanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).

A.G.A. competente: TAR Umbria.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni – via Bramante – 05100 Terni

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Terni – Ufficio Territoriale di Terni – Via Bramante – Terni – Pec : dp.terni@pce.agenziaentrate.it – Mail – dp.terni.utterni@agenziaentrate.it

Responsabile del procedimento: Fabio Di Dio

Il presente atto:

- sarà pubblicato sul sito internet regionale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Umbria;
- viene notificato, nelle forme di legge, all'utente interessato presso la propria casella di posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore:

- Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 11 e 13, comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1);
- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16.

b) Riferimenti normativi dell'atto:

- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 – Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009 – Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 25 giugno 2009.

Terni, 21/02/2023

Il Direttore Provinciale
Chiara Mancaloni
Firmato digitalmente